

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 novembre 2022

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di novembre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1505** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE E SCIENTIFICO DA FINANZIARE PER L'ANNUALITÀ 2023 (MENSILITÀ MARZO – OTTOBRE 2023), AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 69/1993. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), che prevede e regola la relativa concessione di contributi e in particolare i seguenti articoli:

Art. 1

(Generalità)

La Regione, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede contributi a favore di associazioni e di enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico ed artistico suscettibili di favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Presentazione delle domande).

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge i soggetti ivi indicati devono presentare ai Servizi Culturali dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione domanda corredata da:

- a) dettagliata e documentata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti culturali e scientifici delle iniziative;
- b) dettagliata e documentata previsione delle spese e delle entrate;
- c) dichiarazione attestante se il richiedente esercita o meno attività di impresa.

Art. 3

(Entità dei contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche).

1. I contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. In caso di manifestazione di rilevante contenuto culturale e scientifico, da concordare direttamente con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse culturale e scientifico delle iniziative proposte decide l'Assessore alla Pubblica Istruzione sentito il parere dei Servizi culturali.

Art. 8

(Istruttoria e concessione dei contributi).

1. I Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande all'istruttoria ed alla valutazione delle stesse.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

(Liquidazione ed erogazione).

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al 60 per cento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo, a manifestazione o acquisti avvenuti, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.
2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate".

Evidenzia, dato quanto sopra, una certa genericità delle disposizioni procedurali e la conseguente necessità, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, di adottare un Bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico da finanziare per l'annualità 2023 ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 69/1993.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama l'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione.

Richiama la delibera ANAC n. 32/2016 ai sensi della quale "L'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative".

Illustra la necessità di apportare alcune modifiche sostanziali al bando previsto per l'annualità 2022, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse messe a disposizione per sostenere l'organizzazione di iniziative culturali nell'annualità 2023 e più precisamente dettaglia le modifiche previste:

- all'articolo 5 si inserisce una sostanziale differenza nella ripartizione delle risorse finanziarie disponibili che saranno assegnate a due finestre, aventi scadenze temporali diverse per la presentazione della domanda. Si precisa a tal proposito che l'inserimento di tale modifica garantisce l'opportunità per quei beneficiari che necessitano di un'ampia programmazione della propria iniziativa di ottenere già nei primi mesi dell'anno 2023 indicazioni circa l'eventuale concessione del contributo da parte di Regione in tempi che meglio si adattano alle esigenze di programmazione quali ad esempio ingaggi di artisti, autorizzazioni legate all'organizzazione, contratti con agenzie di spettacoli e altro. Al tempo stesso l'inserimento del nuovo Bando di due finestre temporali non penalizza chi per motivi differenti di carattere organizzativo ha necessità di presentare la propria proposta progettuale più avanti nell'anno.
- all'articolo 6 è stata inserita una quinta fascia di merito, con percentuale di copertura al 50% delle spese ritenute ammissibili, e contestualmente sono modificati i relativi punti di riferimento per ogni singola fascia;
- all'articolo 8 sono state inserite alcune specifiche puntuali circa le spese non ammissibili;
- all'articolo 10 in conseguenza all'inserimento delle due finestre di cui all'articolo 5 si modificano le nuove scadenze per la presentazione delle istanze di contributo e sempre nel medesimo articolo si precisa meglio la documentazione che dovrà essere corredata alla domanda;

- all'articolo 11 nel rispetto di criteri di accesso più trasparenti e opportunamente definiti, finalizzati a promuovere la qualità artistica delle differenti proposte e a favorire la crescita di iniziative di valore scientifico, sono stati modificati alcuni dei criteri motivazionali e i relativi punteggi;
- all'articolo 15 si precisa quanto dovrà essere consegnato unitamente alla rendicontazione finale complessiva;
- all'articolo 19 si inserisce una penale in caso di non corretto utilizzo dei loghi sui materiali promozionali dell'iniziativa oggetto di contributo.

Propone, quindi, di approvare un Bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico da finanziare, per l'annualità 2023, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 69/1993, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento .

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69;
- visto l'articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare un Bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico da finanziare, per l'annualità 2023, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 69/1993, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prenotare la spesa complessiva di euro 300.000,00 (trecentomila/00) relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi imputandola per l'anno 2023 sul capitolo U0003510 "Trasferimenti correnti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati per l'organizzazione di manifestazioni di rilievo culturale, scientifico ed artistico" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che i contributi saranno liquidati nell'esercizio finanziario 2023;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1505 in data 28/11/2022

BANDO DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE E SCIENTIFICO DA FINANZIARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 69/1993. ANNUALITÀ 2023, MENSILITÀ MARZO – OTTOBRE.

Art. 1 – Finalità e obiettivi

L'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta intende concedere – nell'anno 2023 – contributi per sostenere – in modo indiretto – la realizzazione da parte di terzi di manifestazioni a carattere culturale e scientifico, come strumento per favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta.

Le manifestazioni oggetto del presente Bando devono svolgersi nel periodo che va dal 1° marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Le manifestazioni la cui durata comprende più bimestri devono essere presentate con riferimento al bimestre in cui iniziano.

Sono ammesse iniziative che si prolungano sui mesi di novembre e dicembre. Tali tipologie di attività si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2023.

Con la dizione contributo si intende esclusivamente la quota-parte di capitale finanziario con cui l'Assessorato fornisce aiuto e sostegno nel concorrere alla realizzazione di un'iniziativa da parte di un soggetto terzo della quale quest'ultimo è ideatore, proponente e soggetto responsabile e nei confronti della quale l'Assessorato si limita a dimostrare interesse fornendo il detto supporto.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 “Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico”, così come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37.

Il Bando è altresì emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.

Art. 3 – Progetti finanziabili e iniziative escluse

Ai fini del presente Bando sono ammissibili solo manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche realizzate **interamente** sul territorio della Valle d'Aosta che consentono animazione territoriale, ricadute anche in termini turistici ed economici, ma in cui resta prioritaria la finalità della produzione e promozione culturale, artistica e scientifica.

Si precisa che:

- per “manifestazioni culturali e artistiche” si intendono rassegne, mostre, concerti, festival e altri piccoli – grandi eventi finalizzati a sensibilizzare ed educare l'opinione pubblica alle svariate forme d'arte, a sostenere ed incentivare le arti visive, la musica, lo spettacolo, la

scrittura, la cultura letteraria e del cinema, le tradizioni culturali della Valle d'Aosta e in generale ogni espressione artistica nonché ad incrementare l'offerta ed arricchire il calendario delle manifestazioni presenti sul territorio.

- per “manifestazioni scientifiche” si intendono occasioni pubbliche di discussione e riflessione (festival, conferenze, rassegne) che puntano ad avvicinare i cittadini al mondo della scienza e della tecnologia con dibattiti, laboratori, attività ludiche e incontri tra cittadini e scienziati.

Le manifestazioni proposte dovranno essere di qualità, pensate in relazione agli ambiti culturali e territoriali su cui insistono, concepite per coinvolgere i cittadini, riequilibrare i consumi nelle differenti aree, interessare il patrimonio culturale materiale e immateriale, gli spazi pubblici e privati anche non convenzionali, attrarre nuove fasce di pubblico.

Le manifestazioni che si articolano in più appuntamenti dovranno essere concepite come un unico progetto organico, ove gli eventi culturali siano collegati tra loro da un vincolo tematico di genere o di periodo.

Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi del presente Bando le iniziative che:

- a) prevedano spese ammissibili inferiori a euro 5.000 in sede preventiva e consuntiva;
- b) perseguano finalità di lucro;
- c) godano di altro contributo finanziario regionale deliberato dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta;
- d) godano di altro contributo finanziario regionale deliberato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;
- e) non siano aperte al pubblico;
- f) si caratterizzino per qualche forma di discriminazione.

Il contributo concesso in base al presente Bando è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

In relazione alle tipologie e ambiti di attività sopraindicati si specifica che non possono essere candidate al presente Bando e pertanto non saranno ammesse a valutazione:

- proposte relative ad un generico sostegno all'attività del proponente;
- proposte relative a fiere, sagre, manifestazioni di carattere enogastronomico;
- proposte che si sostanziano in attività corsistiche, anche se per la conclusione delle stesse è prevista un'esibizione pubblica.

Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Bando o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Bando.

Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex art. 16 c. 2 della l.r. 19/2007, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione, valutate le controdeduzioni, decide sull'inammissibilità.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) che per disposizioni statutarie o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguono fini di lucro, operanti nel settore della cultura, dell'arte e delle scienze, aventi sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta.

Possono essere richiesti contributi anche da soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio valdostano.

I progetti dei richiedenti non aventi sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta saranno finanziati, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, soltanto se collocati nella prima fascia di merito di cui al successivo articolo 6 (ovvero con punteggio da 80 a 100 punti).

Il soggetto beneficiario deve essere in possesso di codice fiscale o partita Iva e l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate.

Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità delle domande, può partecipare al presente Bando esclusivamente in forma singola. Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in collaborazione, beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda. La spesa per essere ammissibile deve pertanto essere sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

Nell'anno solare, uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Bando.

Per la medesima manifestazione, ancorché realizzata in più periodi nello stesso anno solare, il contributo regionale può essere concesso una sola volta.

Non possono essere ammessi a beneficiare dei contributi del presente Bando:

- gli enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- gli enti territoriali;
- i soggetti gestori della Cittadella dei giovani di Aosta per iniziative dagli stessi organizzate, anche in forma singola, all'interno della stessa struttura;
- le corali e i gruppi folkloristici della Valle;
- i soggetti che, nell'anno solare di riferimento, beneficiano di un contributo ai sensi delle seguenti leggi regionali:
 - n. 39/1980 e s.m.i. "Autorizzazione per l'apertura di credito per la concessione di un contributo annuo al Comitato dell'Alliance française in Valle d'Aosta e al CMIEB – Centro mondiale d'informazione per l'educazione bilingue";
 - n. 79/1981 e s.m.i. "Contributi alle associazioni culturali valdostane";
 - n. 15/1984 e s.m.i. "Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale Università Valdostana della Terza Età";
 - n. 45/1997 "Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29";
 - n. 6/2012 "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo. Abrogazione della legge regionale n. 16/1979".
 - n. 24/2002 "Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz";
 - n. 36/1994 "Creazione della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes";
 - n. 8/1992 "Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta";
 - n. 5/1986 "Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico";
 - n. 36/2010 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste".

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Non saranno altresì ammesse a contributo le istanze di soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rendicontato i contributi concessi nei precedenti anni.

Art. 5 – Risorse finanziarie programmate e importo del contributo concesso

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 300.000,00.

Le risorse sono ripartite in **due finestre** temporali che presentano scadenze differenti per la presentazione dell'istanza di contributo:

- prima finestra euro 200.000,00;
- seconda finestra euro 100.000,00.

La dotazione finanziaria è articolata in plafond bimestrali che concorrono a finanziare le manifestazioni che si svolgeranno nel relativo bimestre, come da tabella seguente.

- **Prima finestra** aperta a manifestazioni che si svolgono nei mesi compresi tra marzo e ottobre 2023, che saranno oggetto di una prima valutazione da parte della Commissione.

Presentazione della domanda entro il 31 gennaio 2023.

Bimestre di riferimento delle manifestazioni	Risorse (€)
dal 01/03/2023 al 30/04/2023	25.000,00
dal 01/05/2023 al 30/06/2023	50.000,00
dal 01/07/2023 al 31/08/2023	75.000,00
dal 01/09/2023 al 31/10/2023	50.000,00

- **Seconda finestra** aperta a manifestazioni che si svolgono nei mesi compresi tra luglio e ottobre 2023, che saranno oggetto di una seconda valutazione da parte della Commissione.

Presentazione della domanda entro il 31 marzo 2023.

Bimestre di riferimento delle manifestazioni	Risorse (€)
dal 01/07/2023 al 31/08/2023	75.000,00
dal 01/09/2023 al 31/10/2023	25.000,00

È facoltà del soggetto richiedente scegliere su quale finestra presentare domanda.

Gli importi eventualmente non utilizzati nel bimestre di riferimento concorrono a finanziare le manifestazioni del bimestre successivo.

Gli importi eventualmente residui dall'aggiudicazione di tutti i progetti ritenuti ammissibili nella prima finestra del Bando concorrono a finanziare l'importo messo a disposizione per la seconda finestra, sul bimestre luglio/agosto.

Qualora in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili sulla prima finestra, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo all'ultima domanda finanziata in graduatoria per i bimestri di luglio/agosto e settembre/ottobre, l'importo mancante per il finanziamento complessivo della domanda, sarà decurtato dalle somme disponibili sulla seconda finestra corrispondenti al plafond di riferimento.

Un progetto relativo ai bimestri luglio/agosto e settembre/ottobre presentato nella prima finestra e ritenuto ammissibile a finanziamento, che per mancanza di risorse relative al bimestre di riferimento non trovasse modo di essere finanziato, sarà automaticamente considerato valido, col medesimo punteggio acquisito in sede di commissione di valutazione, anche per la seconda finestra e pertanto considerato ammissibile a finanziamento nel rispetto del punteggio e della graduatoria complessiva del bimestre di riferimento.

Qualora in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili per i progetti presentati sulla seconda finestra, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo dell'ultima domanda idonea in graduatoria, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore, previa accettazione scritta del beneficiario e il rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 12. In caso di rifiuto verrà finanziata la domanda idonea che segue in graduatoria.

Un progetto non ritenuto ammissibile a finanziamento nella prima finestra non potrà in alcun modo essere ripresentato nella seconda finestra.

Tutti i progetti presentati in una data finestra saranno valutati con la totalità delle domande presentate sullo specifico bimestre. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente vincolante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

La Giunta regionale potrà procedere all'approvazione di ulteriori bandi nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Art. 6 – Caratteristiche dell'agevolazione ed entità massima del contributo

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria del bimestre di riferimento.

L'entità massima del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (di cui al successivo articolo 11). In particolare le iniziative verranno classificate in 5 fasce di merito.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare il 70% delle spese ritenute ammissibili indicate sul budget presentato nella proposta, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

In caso di manifestazioni collocate nella prima fascia di merito, la percentuale di copertura delle spese ammissibili indicate nel budget presentato nella proposta potrà elevarsi sino al 90% delle spese ammissibili, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

In caso di manifestazioni collocate nella quinta fascia di merito, la percentuale di copertura delle spese ammissibili indicate nel budget presentato nella proposta sarà limitato al 50% delle spese ammissibili, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale dei costi ed il totale dei ricavi (al netto del contributo regionale) relativi alla realizzazione della manifestazione.

Prima fascia (da 80 a 100 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **90%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **25.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Seconda fascia (da 70 a 79 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **70%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **20.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Terza fascia (da 60 a 69 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **70%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **15.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Quarta fascia (da 50 a 59 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **70%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **10.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Quinta fascia (da 40 a 49 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **50%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **5.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Sesta fascia (< 40 punti)

- nessun contributo

Art. 7 – Determinazione del contributo regionale

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi relativi alle sole spese ammissibili e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovra compensazione.

Pertanto la condizione preliminare nel calcolo del contributo regionale è data dalla differenza fra i costi e i ricavi e l'entità del contributo è calcolata sulle voci di spesa ammissibili, ed entro i limiti delle fasce di merito.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore alle percentuali delle spese ammissibili (90% - 70% - 50%);
- superiore all'importo della fascia di merito.

A rendiconto dovranno essere trascritte nell'apposita modulistica tutte le spese sostenute e le entrate incassate direttamente imputabili alla manifestazione per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti e rendicontati, a conclusione della manifestazione. Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso, essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Le spese da rendicontare, ai fini del conteggio del disavanzo, corrispondono a tutte le voci di spesa sostenute per l'iniziativa, purché afferenti alle tipologie di spesa ammissibile indicate al successivo articolo 8. Andranno pertanto valorizzate nel Rendiconto di progetto anche le spese per personale interno, in conto capitale, di vitto e trasporto a favore dei volontari, quand'anche eccedenti i limiti predefiniti del 10%, 15% e 25%.

Le percentuali di copertura delle spese (50%, 70% o 90%) verranno calcolate, invece, esclusivamente in rapporto alle spese ammissibili e, nei casi previsti, entro i limiti percentuali predefiniti (del 10%, 15% e 25%). *(Vedasi esempio 1)*

A consuntivo, il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ammissibili regolarmente giustificate non potrà eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate ammissibili, ad eccezione del caso in cui detto rapporto sia condizionato dal limite di importo massimo fissato con legge. *(Vedasi esempio 2),*

In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il Rendiconto di progetto e il corrispondente Bilancio preventivo in misura non superiore al 30%.

Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 30% si procede alla proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 30%.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del Bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 30% dal preventivo il soggetto beneficiario ha facoltà di presentare alla Struttura attività culturali una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni sono valutate accettabili, la riduzione del contributo non ha luogo. *(Vedasi esempio 3)*

Esempio 1:

Spese preventivate ammissibili, 50.000 euro

Contributo concesso – 2^a fascia di merito – 20.000 euro (importo inferiore al 70% di 50.000)

Rendiconto economico delle uscite ai fini del disavanzo, 50.000 euro

Spese consuntivate ammissibili ai fini del conteggio della percentuale del 70%, 40.000 euro

Contributo massimo liquidabile 20.000 euro (entro il limite del 70% delle spese ammissibili pari a 40.000 euro).

Nel caso il disavanzo complessivo dell'iniziativa fosse pari a 15.000 euro (ovvero 50.000 euro di uscite complessive, meno, 35.000 euro di entrate, escluso il contributo regionale) l'importo liquidabile a consuntivo sarebbe pari al disavanzo (15.000 euro)

Esempio 2:

Spese preventivate ammissibili, 40.000 euro

Contributo concesso – 2^a fascia di merito – 20.000 euro (importo inferiore al 70% di 40.000)

Rendiconto economico delle uscite ai fini del disavanzo, 30.000 euro (contenuto nel limite del 30% dello scostamento)

Spese consuntivate ammissibili ai fini del conteggio della percentuale del 70%, 25.000 euro

Contributo massimo liquidabile 17.500 euro (entro il limite del 70% delle spese ammissibili pari a 25.000)

euro) – fermo restando il limite del disavanzo

Esempio 3:

Spese preventivate ammissibili, 40.000 euro

Contributo concesso – 2^a fascia di merito – 20.000 euro (importo inferiore al 70% di 40.000)

Rendiconto economico delle uscite ai fini del disavanzo, 20.000 euro (con scostamento tra poste preventive e consuntive eccedente il limite del 30%)

Spese consuntivate ammissibili ai fini del conteggio della percentuale del 70%, 15.000 euro

Contributo massimo liquidabile 10.500 euro (entro il limite del 70% delle spese ammissibili pari a 15.000 euro)

Al contributo di 10.500 euro si applica inoltre una decurtazione del 20% (ovvero pari alla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo 50% e il 30%)

Importo massimo liquidabile a consuntivo, 8.400,00 euro (10.500 meno 20%) – fermo restando il limite del disavanzo

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili

Per spese ammissibili della manifestazione si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione.

Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa e pertinenti alla medesima, quali:

- spese relative alle risorse umane:
 - personale interno, nel limite del 25% del contributo concesso: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.
Ai fini della contabilizzazione della spesa relativa al personale interno che prende parte all'evento si deve fare riferimento al costo orario lordo del dipendente rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'evento.
Le spese devono riferirsi esclusivamente alle attività connesse al progetto finanziato e sarà rendicontabile solo quota parte della somma indicata in busta paga corrispondente alle ore di lavoro impiegate per la gestione del progetto finanziato e attestate tramite autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
 - personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente.
Rientrano nel personale esterno:
 - prestatori d'opera non soggetti a regime IVA (si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente);
 - professionisti soggetti a regime IVA;
 - collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;
- spese per servizi accessori e strumentali (es: spese per affitto sale e locali o spese per noleggio di materiale e attrezzature);
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, altri beni consumabili);

- spese per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore ad euro 516,46 (c.d. beni durevoli), nel limite del 15% del contributo concesso: si intendono per spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell'ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a euro 516,46.

In sede di verifica andrà dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che i beni sono stati effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività e che le spese relative non hanno goduto di altri finanziamenti di natura pubblica.

Le spese per l'acquisto di beni in conto capitale sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988, in misura proporzionata alla durata complessiva del progetto.

Pertanto le spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate nel Bilancio di progetto rapportandole al coefficiente sopra indicato.

Es. di calcolo: acquisto di 1 generatore di corrente del valore complessivo di euro 6.000,00: la cifra ammissibile è così calcolata:

$$6.000,00 \times 17,4\% = \text{euro } 1.041,67;$$

$$1.041,67 \times \text{durata del progetto (in mesi)} / 12$$

Nel caso i beni in conto capitale siano stati oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, il coefficiente del 17,4% non dovrà essere calcolato sul valore del bene nel suo totale ma soltanto sulla spesa residuale.

Relativamente ai costi per beni durevoli, l'ammissibilità del costo, nei termini sopra specificati, è subordinata alla produzione di una specifica dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, con la quale se ne attesti l'effettiva utilizzazione per le attività progettuali.

- spese per cachet artistici;
- spese di ospitalità (alloggio – vitto – trasporto) riferite esclusivamente alla partecipazione di personalità artistiche e culturali o relatori/esperti (tali spese dovranno riferirsi unicamente al diretto interessato e eventuale suo accompagnatore e dovranno concordare con i principi di ragionevolezza e proporzionalità);
- spese per la promozione dell'iniziativa;
- spese per oneri fideiussori e assicurativi;
- tassa di occupazione suolo pubblico e per le affissioni;
- premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a 2.000 euro, esclusi i premi in denaro;
- spese di vitto e trasporto, nel limite del 10% del contributo concesso, a favore dei volontari del soggetto proponente. Tali spese sono ammesse a rendicontazione nei seguenti limiti:
 - per quanto concerne le spese di viaggio, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto di biglietti ferroviari e/o di altri mezzi pubblici di trasporto di 2a classe o classe economica;
 - per i pasti può essere ammessa una spesa massima giornaliera di euro 15,00 a persona (il documento deve indicare chiaramente il numero e il nome dei commensali e la data del servizio).

- Altri eventuali costi di diretta imputazione alla manifestazione, da dettagliare e specificare.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese per la produzione e realizzazione di opere originali per l'evento, salvo il caso in cui l'opera venga devoluta ad un ente pubblico territoriale della Valle d'Aosta, che la accetta come donazione.
Nel caso di realizzazione di libri o altre pubblicazione a corollario dell'evento, l'opera non dovrà essere successivamente commercializzata.
- generali e di funzionamento del soggetto proponente (acqua, luce, riscaldamento);
- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione;
- spese per carburanti e pedaggi autostradali, fatte salve quelle riferite alle personalità artistiche/relatori;
- spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa;
- auto fatturazione da parte del beneficiario;
- per ammende, penali, e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'evento;
- relative al pagamento di imposte e tasse ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;
- parcelle legali e notarili;
- per danni o indennizzi;
- a titolo di rimborso forfettario.

Le spese dei progetti ammessi al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

- strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazione come, ad esempio, affitto annuale locali, assicurazione annuale);
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi.

Art. 9 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA in funzione della finestra a cui si decide di fare richiesta:

- **Prima finestra da presentare entro il 31 gennaio 2023** per le iniziative che si svolgeranno nei bimestri di:
 - marzo/aprile 2023;
 - maggio/giugno 2023;
 - luglio/agosto 2023;
 - settembre/ottobre 2023.

- **Seconda finestra da presentare entro il 31 marzo 2023** per le iniziative che si svolgeranno nei bimestri di:
 - luglio/agosto 2023;
 - settembre/ottobre 2023.

Qualora detto termine cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Le manifestazioni la cui durata comprende più bimestri devono essere presentate con riferimento al bimestre in cui iniziano.

Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

- A. scheda di progetto illustrante:
 - articolazione e caratteristiche della manifestazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell'evento di cui all'elemento di valutazione D della scheda di valutazione riportata all'articolo 11;
 - informazioni inerenti la qualificazione del soggetto proponente, la storicità della manifestazione, i rapporti con il territorio e il piano economico-finanziario della gestione, di cui agli elementi A, C, F, G della scheda di valutazione riportata all'articolo 11.

- B. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate.

- C. copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

- D. (se necessario) delega del legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento d'identità in corso di validità del delegato alla firma.

- E. copia fotostatica non autenticata del codice fiscale della persona giuridica richiedente.

- F. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente se non già in possesso della Struttura attività culturali;

- G. elenco delle persone ricoprenti le diverse cariche del soggetto proponente.

I progetti dovranno descrivere in maniera il più possibile dettagliata l'iniziativa per la quale si richiede il contributo, riportando dati oggettivi e concreti (a titolo esemplificativo: elementi

descrittivi di dettaglio della tipologia di iniziativa, periodo indicativo di svolgimento, nomi dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative), bozze del materiale promozionale eventualmente già predisposto, nonché tutte le informazioni richieste e ogni altra informazione ritenuta utile per una valutazione globale del progetto, con riferimento chiaro e specifico a tutti gli elementi assunti a valutazione secondo quanto riportato nella tabella di valutazione di cui al successivo articolo 11.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) e può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.
(Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo).

Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Si specifica che la richiesta di partecipazione al Bando non costituisce istanza di richiesta di contributo. Quest'ultima dovrà essere sottoscritta da parte dei beneficiari individuati quando l'Amministrazione abbia comunicato l'intenzione effettiva di sostenere l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo. Pertanto la marca da bollo di euro 16,00 ove dovuta ai sensi di Legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. L'assolvimento del bollo sarà richiesto esclusivamente ai beneficiari individuati, antecedentemente all'erogazione del beneficio.

Art. 11 - Il processo istruttorio e di valutazione

FASE 1: VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE:

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza indicata al precedente articolo 10;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini

procedimentali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

FASE 2: VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

Ai fini del riparto del fondo disponibile per il bimestre di riferimento, la Commissione effettua la valutazione tecnico/qualitativa delle istanze ammesse con l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di 100 punti.

La graduatoria è definita a cura di una Commissione di valutazione così composta:

- il responsabile del procedimento (o suo sostituto);
- il direttore del Conservatoire de la Vallée d'Aoste (o suo delegato);
- il direttore dell'Office régional du Tourisme (o suo delegato);
- il dirigente della Struttura attività espositive e promozione identità culturale (o suo delegato).

I componenti saranno tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

- di non avere in corso procedimenti penali;
- di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo, rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti tra i proponenti del presente Bando.

La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Struttura attività culturali.

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere eccezionalmente chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali, compiuta sui dati forniti dai soggetti proponenti, si effettuerà sulla base dei seguenti parametri e sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti	Punteggio minimo	
A Qualificazione del soggetto proponente	Valutazione del curriculum vitae e del percorso professionale (formazione, competenza e attività svolte) del soggetto proponente e/o della direzione artistico/scientifica dell'iniziativa. Saranno preferite le proposte progettuali messe in atto da soggetti che presentano esperienza nel settore di riferimento e ai fini della valutazione saranno tenute in considerazione sia la quantità che la qualità delle pregresse iniziative realizzate dal soggetto. Sarà inoltre presa in considerazione l'esperienza specifica in attività legate al tema del presente Bando e altresì valutata l'affidabilità gestionale del soggetto proponente, anche in considerazione a eventuali pregresse collaborazioni con la Struttura attività culturali.	Nessun curriculum	0	10		
		Poco attinente	0,2			
		Sufficientemente attinente	0,4			
		Discretamente attinente	0,6			
		Molto attinente	0,8			
		Eccellente	1			
B Completezza e chiarezza della descrizione della manifestazione	Il concetto di completezza si incentra sulla puntuale, sebbene sintetica, descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione nonché sulla precisione nella compilazione della domanda. Il concetto di chiarezza integra nella valutazione il concetto di completezza. Il linguaggio deve essere semplice e comprensibile e dare contezza del contenuto del progetto. Saranno preferite le proposte caratterizzate da una chiara definizione dei contenuti, delle fasi progettuali e delle finalità di progetto.	Non sufficiente	0	5		
		Sufficiente	0,3			
		Discreto	0,5			
		Buono	0,7			
		Ottimo	0,9			
		Eccellente	1			
C Storicità della manifestazione (numero delle precedenti edizioni)	Prima edizione (anno 2023)	Punti	0,2	5		
		Da 2 a 5 edizioni	Punti			0,4
		Da 6 a 10 edizioni	Punti			0,6
		Da 11 a 15 edizioni	Punti			0,8
		Oltre 15 edizioni	Punti			1
D Rilevanza dell'evento (definizione dei fattori chiave di successo della proposta)	- Qualità dei contenuti artistico-culturali e/o scientifici;	Non sufficiente	0	25	16,5	
		Sufficiente	0,3			
		Discreto	0,5			
		Buono	0,7			
		Ottimo	0,9			
		Eccellente	1			
	- Caratteristiche organizzative (numero e varietà degli appuntamenti); - Fruibilità da parte del pubblico; - Piano di comunicazione e promozione del progetto.	Non sufficiente	0	30		
		Sufficiente	0,3			
		Discreto	0,5			
		Buono	0,7			
		Ottimo	0,9			
		Eccellente	1			
E Valenza su area regionale	Significatività nel panorama regionale in relazione alla rilevanza sovralocale o in alternativa al suo carattere originale e/o innovativo.	Nessuna	0	15	6	
		Non sufficiente	0,3			
		Sufficiente	0,5			
		Discreta	0,7			
		Buona	0,9			
		Ottima	1			

F Rapporti con il territorio	Effettiva capacità di coinvolgimento e partecipazione attiva delle realtà territoriali. Saranno preferite iniziative capaci di generare rete con gli altri attori presenti sul territorio specifico di riferimento, es. proloco, commercianti, associazioni e altri partner che possano rendere l'iniziativa maggiormente radicata e produttiva per l'ambito specifico	Non sufficiente	1	5	
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		
		Sufficiente	0,3		
		Discreta	0,6		
		Buona	0,8		
		Ottima	1		
G Piano economico-finanziario della gestione	Sarà valutato il piano economico-finanziario dell'iniziativa proposta in base alla congruità e coerenza delle voci di spesa previste con gli obiettivi di progetto e alla capacità di assicurare la sostenibilità economica dell'iniziativa.	Inadeguato	0	5	
		Parzialmente adeguato	0,3		
		Adeguato	0,5		
		Buono	0,7		
		Molto Buono	0,9		
		Ottimo	1		

Ogni membro della Commissione procede all'attribuzione, per ogni singolo elemento di valutazione (A, B, C, D, E, F, G) dei punteggi variabili tra 0 e 1. Il coefficiente da moltiplicare per i punti si ottiene attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Non saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che:

- in relazione al criterio D di selezione raggiungono un punteggio inferiore a 16,5punti;
- in relazione al criterio E di selezione raggiungono un punteggio inferiore a 6 punti;
- pur avendo raggiunto, all'interno del criterio D ed E, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a 40 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, sarà valutato prioritariamente l'ordine cronologico di invio della domanda di contributo.

Scaturendo da una funzione matematica, l'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: gli importi con decimali da ,01 a ,49 sono arrotondati all'euro inferiore; gli importi con decimali da ,50 a ,99 sono arrotondati all'euro superiore.

Art. 12 – Modifiche al progetto

Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

Per modifiche sostanziali si intendono quelle che comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione.

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione, ai sensi della tabella sopra indicata, dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato e la conseguente rideterminazione del contributo in funzione della nuova fascia di assegnazione. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva pertanto di riconvocare la Commissione di valutazione e di non

liquidare interamente il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Pertanto, ogni variazione inerente le modalità di realizzazione del progetto ammesso a contributo che ne determinano una modifica in termini di quantità degli appuntamenti in programma o in termini di qualità dell'iniziativa nel suo complesso rispetto alla programmazione originaria presentata e valutata in sede di bando (denominazione dell'attività, contenuti, luoghi, tempistiche e periodo di svolgimento, ospiti, artisti, ecc...) dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio competente ed adeguatamente motivata.

All'occorrenza verrà pertanto riconvocata la Commissione di valutazione.

Non sono ammesse variazioni che comportino lo slittamento dell'iniziativa in un altro bimestre di riferimento.

Art. 13 – Approvazione delle graduatorie.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione dei progetti effettuata dalla competente Commissione di valutazione e concede i contributi.

Gli esiti comprendono:

- a) l'elenco dei progetti ammessi e finanziati;
- b) l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziati (cioè quei progetti che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 punti ma per i quali, in ordine di graduatoria, non sussistono le risorse finanziarie necessarie all'assegnazione del contributo);
- c) l'elenco dei progetti non ammessi.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

Unitamente all'istanza di accettazione andrà assolto il pagamento del bollo per un importo di 16,00 euro.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 24.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, della graduatoria dei contributi. La durata massima di 60 giorni va maggiorata di 30 giorni di sospensione per consentire l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo ammissibile alla procedura concorsuale.

Nel caso di inerzia della Struttura attività culturali è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo al Soprintendente per i beni e le attività culturali, Palais Lostan, Piazza S. Caveri, Aosta.

La Struttura si riserva lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali disponibilità per rinunce o revoche, procedendo al finanziamento degli interventi precedentemente valutati come “idonei” dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni.

Art. 14 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 60% del valore complessivo del contributo, successivamente all’approvazione dell’esito della valutazione dei progetti;
- 2) saldo, per il restante 40%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

E’ facoltà del beneficiario richiedere l’erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 15 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione della manifestazione. In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, comunque contenuto entro 30 giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A.** una relazione finale relativa alle attività svolte, da cui si evincano dati qualitativi e quantitativi in merito alle azioni svolte con il progetto. In particolare l’Amministrazione intende conoscere almeno i seguenti dati:
 - numero e tipologia di eventi realizzati;
 - numero e luoghi e spazi cittadini utilizzati;
 - numero di spettatori/partecipanti coinvolti;
 - collaborazioni attive (partner);
 - rassegna stampa.
- B.** Copia dei materiali di comunicazione realizzati.
- C.** il Rendiconto di progetto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili all’evento, unitamente ad una dichiarazione attestante l’assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva.
- D.** un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo dell’iniziativa, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario).
- E.** copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell’acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all’elenco di cui al punto precedente (D)

Nei documenti giustificati di spesa dovranno risultare:

- il riferimento all'iniziativa oggetto di contributo;
- la descrizione analitica di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

Nel caso di spese reali sostenute da volontari, il rimborso avviene a piè di lista ed il costo è riconoscibile dietro presentazione di lettera di incarico nella quale deve essere esplicitata l'azione progettuale svolta e di documenti giustificativi comprovanti la spesa sostenuta dal volontario nell'espletamento dell'azione progettuale di riferimento.

F. Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (E), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.

Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante o in natura.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Il contributo regionale non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative alla manifestazione. Nel caso in cui il disavanzo accertato risulti inferiore all'ammontare del contributo assegnato quest'ultimo verrà ricondotto al valore del deficit.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione.

L'istruttoria di liquidazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 – Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 17 – Revoca e Decadenza

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

- modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata;
- rendicontazione delle spese in misura inferiore a 5.000 euro;
- mancata presentazione nei termini previsti della documentazione richiesta dal presente Bando;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

La Regione invierà al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca o alla riduzione del contributo. Entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, il beneficiario potrà presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca o riduzione. Nel caso in cui il beneficiario non presenti le proprie osservazioni nei termini indicati, il contributo verrà ridotto o revocato. Nel caso in cui il beneficiario presenti le proprie osservazioni la Regione esaminerà la documentazione presentata e provvederà ad archiviare il procedimento di riduzione-revoca o a ridurre-revocare la concessione del contributo.

Art. 18 – Controlli

La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 19 – Utilizzo dei loghi e penale per mancata riproduzione degli stessi sui materiali promozionali

I materiali di comunicazione e promozione realizzati dal beneficiario (depliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc...) dovranno evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'indicazione "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione, oltre agli ulteriori stemmi dei partner di progetto.

Il predetto logo andrà richiesto alla Struttura attività culturali.

Si precisa che non sono ammessi messaggi a qualsiasi titolo illeciti, contrari a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume e decoro, offensivi e/o discriminatori, dai quali possa derivare un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle attività della Regione.

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione (senza la dicitura "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta"), nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione.

Qualora in fase di controllo i materiali promozionali, che dovranno necessariamente essere presentati unitamente alla domanda di rendicontazione, non presentassero l'indicazione "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e il logo della Regione, come precedentemente illustrato, sarà applicata una decurtazione al contributo pari a euro 500,00.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno

le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente.

Art. 21 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Bando viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 22 - Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Bando è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 24 - Ricorsi

Avverso il presente Bando nonché avverso le graduatorie finali, nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 25 - Data di pubblicazione dell’Avviso

A far data dalla sua approvazione il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Art. 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa. Il presente Bando sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273605 /3636, agli indirizzi e.mail i.ponsetti@regione.vda.it oppure al.favre@regione.vda.it